



COLLEGIO TECNICO

Commissione Tutela Ambientale

DELIBERA N. 53

**Oggetto: Autorizzazione GESTIONE RIFIUTI -
RACCOLTA E TRASPORTO Aziende Italiane, come da Art.
29, D.D. 44/2012**

Seduta del

12 maggio 2016/1715 d.F.R.

nel territorio della Repubblica di San Marino
(Decreto Delegato D.D. 44/2012)

Ditta: DML spa **C.O.E./ P.IVA** 02106250398


Rappresentante giuridico della ditta, sig./ra Amorino Marco

Sede legale della Ditta (indirizzo) Via Emilia Levante, 30/A

Località Faenza **C.A.P.** 48018

Tel. 0546-691269

E-mail sede.dml-italia@legpec.it



PROT. 4282/DSP-T1

Visto il parere del Dipartimento Prevenzione, prot. 3408/DSP - T1 del 28/04/2016,

Vista la richiesta presentata dalla ditta **DML spa**, prot. 3275/DSP -T1, del 25/04/2016, relativa a:

B) GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA E TRASPORTO Aziende Italiane, come da Art. 29, D.D. 44/2012



La presente delibera viene redatta in duplice originale, di cui un esemplare viene conservato presso l'U.O.G.A. e l'altro è rilasciato a richiesta dell'interessato.



REPUBBLICA DI SAN MARINO



Viale A. Onofri, 87 - 47890 San Marino



T +378 (0549) 887067 - F +378 (0549) 887068



COLLEGIO TECNICO

Commissione Tutela Ambientale

MODULO B - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI Aziende italiane

il Collegio Tecnico autorizza,

ai sensi dell'Art. 29, comma 1, del D.D. 44/2012, l'attività di "gestione di rifiuti", all'interno del territorio della Repubblica di San Marino, come di seguito precisato:

Categoria:

6 SM	Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'art. 29 del D.D. 44/2012
------	--

Vista la documentazione presentata dall'Azienda e l'istruttoria redatta dal Dipartimento Prevenzione, si ritiene di autorizzare alla raccolta e trasporto di rifiuti urbani per quanto di competenza territoriale sammarinese, limitatamente alle categorie, ai rifiuti (individuati dai codici CER), ai quantitativi e con i mezzi indicati nell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Emilia-Romagna - N. BO12328 e s.m.i. per le seguenti categorie:

Categoria 3-bis	21/12/2020
-----------------	------------

Inizio validità dell'autorizzazione: **12/05/2016**; fine validità autorizzazione: **21/12/2020**.

Per il rinnovo dell'autorizzazione presentare la richiesta almeno 2 mesi prima della scadenza prevista. Si evidenzia che, come da Art. 29, comma 5 del D.D. n. 44/2012, la presentazione della richiesta, se presentata entro i termini di validità dell'autorizzazione stessa, consente di procrastinarne la validità fino alla successiva deliberazione del Collegio Tecnico.

Restano fermi gli obblighi previsti dagli Accordi Italo - Sammarinesi vigenti in materia di trasporto transfrontaliero di rifiuti prodotti nella Repubblica di San Marino nonché quelli derivanti da normative europee ed italiane.

San Marino, 13/05/2016

per il Collegio Tecnico
il Coordinatore
Ing. Valli Rodolfo

La presente delibera viene redatta in duplice originale, di cui un esemplare viene conservato presso l'U.O.G.A. e l'altro è rilasciato a richiesta dell'interessato.



REPUBBLICA DI SAN MARINO



Viale A. Onofri, 87 - 47890 San Marino



T +378 (0549) 887067 - F +378 (0549) 887068

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bologna

Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

Il bollo sceglie la moda virtuale -
zione della Direzione Regionale
Entrate per l'Emilia Romagna
Sezione Staccata di Ravenna
n. 17742/87/3 del 31-10-97.

Iscrizione N: BO12328
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, il decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali del 8 marzo 2010, n. 65, così come modificato dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante modalità semplificata di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Visto, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera c), e comma 4, del citato decreto 3 giugno 2014, n.120 il quale prevede che le imprese e gli enti attestano, con riferimento alle specifiche attività esercitate, quanto previsto dal predetto decreto 8 marzo 2010, n. 65, così come modificato dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

Visto l'allegato "C" alla deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 settembre 2014, prot. 03/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

Rilevato che l'impresa ha dichiarato di effettuare il deposito preliminare alla raccolta di AEE in qualità di distributore presso i luoghi comunicati e riportati sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it

Vista la comunicazione di rinnovo dell'iscrizione presentata in data 15/09/2015 registrata al numero di protocollo 30999/2015;

Vista la deliberazione della **Sezione regionale Emilia Romagna** in data 21/12/2015, con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria 3bis dell'impresa;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: DML S.P.A.

Con Sede a: FAENZA (RA)

Indirizzo: VIA EMILIA LEVANTE 30/A

CAP: 48018

C. F.: 02106250398

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 3bis.

Inizio validità: 21/12/2015

Fine validità: 21/12/2020

Art. 2

(RAEE raggruppati/trasportati e veicoli utilizzabili)

In qualità di

- Distributore di AEE
(il luogo di deposito preliminare alla raccolta è riportato sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it)
- domestici

per effettuare le attività di:

DML S.P.A.

Numero Iscrizione BO12328

Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.1266/2016 del 13/01/2016



Albo Nazionale Gestori Ambientali **SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)


- Deposito preliminare alla raccolta di RAEE
 - domestici
- Trasporto di RAEE
 - domestici

Tipologie RAEE raggruppati/trasportati

Tipologie di cui all'allegato II del D.lgs. 49/2014	
1.1	Grandi apparecchi di refrigerazione
1.2	Frigoriferi
1.3	Congelatori
1.4	Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti
1.5	Lavatrici
1.6	Asciugatrici
1.7	Lavastoviglie
1.8	Apparecchi di cottura
1.9	Stufe elettriche
1.10	Piastre riscaldanti elettriche
1.11	Forni a microonde
1.12	Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti
1.13	Apparecchi elettrici di riscaldamento
1.14	Radiatori elettrici
1.15	Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
1.16	Ventilatori elettrici
1.17	Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003
1.18	Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria e per il condizionamento
2.1	Aspirapolvere
2.2	Scope meccaniche
2.3	Altre apparecchiature per la pulizia
2.4	Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti
2.5	Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti
2.6	Tostapane
2.7	Friggitrici
2.8	Macinini elettrici, macinacaffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti
2.9	Coltelli elettrici
2.10	Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo
2.11	Svegli, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo
2.12	Bilance
3.1.1	Mainframe
3.1.2	Minicomputer
3.1.3	Stampanti (trattamento dati centralizzato)
3.2.1	Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
3.2.2	Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
3.2.3	Notebook
3.2.4	Agende elettroniche
3.2.5	Stampanti (informatica individuale)
3.2.6	Copiatrici
3.2.7	Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche
3.2.8	Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici
3.2.9	Terminali e sistemi utenti
3.2.10	Fax
3.2.11	Telex

DML S.P.A.
Numero Iscrizione BO12328
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.1266/2016 del 13/01/2016



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA BOLOGNA

Camera dell'Economia

3.2.12	Telefoni
3.2.13	Telefoni pubblici a pagamento
3.2.14	Telefoni senza filo
3.2.15	Telefoni cellulari
3.2.16	Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione
4.1	Apparecchi radio
4.2	Apparecchi televisivi
4.3	Videocamere
4.4	Videoregistratori
4.5	Registratori hi-fi
4.6	Amplificatori audio
4.7	Strumenti musicali
4.8	Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione
5.1	Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
5.2	Tubi fluorescenti
5.3	Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
5.4	Sorgenti luminose a scarica ad alta intensita', comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.
5.5	Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.
7.2	Console di videogiochi portatili
7.3	Videogiochi
9.4	Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio

Codici elenco europeo rifiuti raggruppati/trasportati

Codice e descrizione di cui all'elenco europeo dei rifiuti

Domestici	
20.01.21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20.01.23*	apparecchiature fuori uso contenenti cloro fluorocarburi
20.01.35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (3)
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

Veicoli utilizzabili:


CS940EG
CX116VZ
CX442WA
CZ791VN
DB693HW
DM188VZ
DM397FB
DS274JV
DT884MS
EA260XS
EC431SV
EG315KR
EH924KM
EH925KM
EL042WN
ER745ZW

DML S.P.A.

Numero Iscrizione BO12328

Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.1266/2016 del 13/01/2016



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

ER812ZW
ES621XJ
ET707WJ
EV693LN
EW453RL
EX618RV
EY024NH
EY120AK
EY521AK
EZ999SN

Art. 3
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione e delle disposizioni del Decreto n. 65 dell'8 marzo 2010;
3. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49
5. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
6. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
8. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in

DML S.P.A.
Numero Iscrizione BO12328
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.1266/2016 del 13/01/2016





Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

tituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA BOLOGNA

Camera dell'Economia

ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose

9. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
10. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
11. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 65 dell'8 marzo 2010, così come modificato dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.
12. Nel caso in cui l'impresa effettui l'attività di deposito preliminare alla raccolta per il successivo trasporto ai centri di raccolta RAEE, devono essere rispettate le disposizioni previste all'art.11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Art. 4

(ricorso)


Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 13/01/2016

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Franco Tonelli -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)



DML S.P.A.
Numero Iscrizione BO12328
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.1266/2016 del 13/01/2016

